Confartigianato
IMPRESE TREVISO

CIRCOLARI INFORMATIVE
AREA PAGHE E LAVORO

INFORMATIVA N°09
SETTEMBRE 2025

LE PRINCIPALI NEWS DI SETTEMBRE 2025

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Decreto *Omnibus* convertito in Legge

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 la Legge 8 agosto 2025, n. 118, di conversione, con modificazioni, del D.L. 95/2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. Nel medesimo numero della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il testo del D.L. n. 95/2025 coordinato con la Legge n. 118/2025.

L'art. 6 prevede lo slittamento al 2026 del parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'IVS a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e le lavoratrici autonome, previsto dall'art. 1, comma 219, L. n. 207/2024. Per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata, con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

All'art. 14, al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di 44.000.000 euro per l'anno 2025 e di 38.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo

dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché 22.000.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi. Le risorse sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
All'interno dell'art. 14 è stato inserito il comma 6-*bis*, che prevede la proroga al 31 dicembre 2026 della causale basata su «*esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti*», che potrà essere prevista nei contratti a tempo determinato.

Legge 8/8/2025, n. 118, G.U. 9/8/2025, n. 184

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

CPDEL, CPS, CPI e CPUG: chiarimenti sulle nuove regole pensionistiche

L'INPS, con messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025, ha fornito chiarimenti sugli effetti delle quote retributive di pensione, a seguito delle disposizioni sui limiti ordinamentali previste dalla Legge di bilancio 2025, per gli iscritti alla:
– Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL);
– Cassa per le Pensioni ai Sanitari (CPS);
– Cassa per le Pensioni agli Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI);
– Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG).

INPS, messaggio, 25/8/2025, n. 2491

***Bonus* psicologo 2025: riapertura domande**

L'INPS, con messaggio n. 2460 dell'11 agosto 2025, ha comunicato che, dal 15 settembre al 14 novembre 2025, è possibile presentare la domanda per usufruire del *bonus* psicologo per l'anno 2025.
La domanda dev'essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il servizio dedicato; al momento della presentazione dell'istanza, il richiedente dev'essere in possesso di un ISEE valido e di valore non superiore a 50.000 euro.

INPS, 11/8/2025, messaggio, 2460

Rinnovo Assegno di inclusione: istruzioni operative

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 10558 dell'8 agosto 2025, ha offerto istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo dell'assegno di inclusione da parte di nuclei familiari che per primi hanno fatto domanda di accesso all'ADI tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno, quindi, percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità. La nota offre istruzioni ai servizi sociali per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei beneficiari.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota, 8/8/2025, n. 10558

Assegno di inclusione: domande di rinnovo e contributo straordinario

L'INPS, con messaggio n. 2458 dell'8 agosto 2025, ha comunicato che dal 14 agosto 2025, per le domande di rinnovo presentate a luglio 2025, in caso di esito positivo dell'istruttoria effettuata dall'Istituto, sarà erogato il contributo straordinario aggiuntivo.

Per le ulteriori domande di rinnovo presentate successivamente al mese di luglio 2025, viene confermato che il contributo straordinario sarà erogato contestualmente alla prima mensilità del beneficio dell'ADI e, comunque, non oltre dicembre 2025.

INPS, messaggio, 8/8/2025, n. 245

Gestione domande di disoccupazione indebite a seguito di riclassificazione d'impresa

L'INPS, con messaggio n. 2425 del 1° agosto 2025, ha fornito indicazioni per gestire le domande di disoccupazione risultate indebite in seguito della riclassificazione, avvenuta d'ufficio, dell'attività economica svolta dall'impresa e che comporta il cambio di iscrizione dei lavoratori dalla Gestione contributiva agricola ad altra Gestione e viceversa.

La revisione dell'attività economica, che l'Istituto opera d'ufficio, riguarda le dichiarazioni inesatte da parte del datore di lavoro. In questi casi, i lavoratori conservano il diritto alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione, se impossibilitati, per scadenza dei termini, a presentare la domanda di disoccupazione per il nuovo settore di appartenenza.

Restano valide le indicazioni fornite con la circolare INPS n. 56/2020, nel caso in cui, alla data di notifica del provvedimento di riclassificazione aziendale, non siano ancora scaduti i termini utili alla presentazione di una domanda di disoccupazione per la nuova gestione contributiva.

INPS, messaggio, 1/8/2025, n. 2425

Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi dal 1° luglio 2025

L'INAIL, con circolare n. 45 del 1° agosto 2025, ha comunicato la rivalutazione annuale degli importi relativi agli indennizzi del danno biologico, con decorrenza 1° luglio 2025.

INAIL, circolare, 1/8/2025, n. 45

Domande di maternità e paternità: nuova funzionalità di consultazione

L'INPS, con messaggio n. 2409 del 31 luglio 2025, ha comunicato che il servizio Domande di maternità e paternità è stato aggiornato per consentire agli interessati di consultare nel dettaglio le domande presentate, relativamente alle pratiche di:

- congedo di paternità obbligatorio;
- congedo di maternità/paternità;
- congedo parentale;
- riposi giornalieri (c.d. per allattamento);
- assegno di maternità dello Stato.

Tale funzionalità è raggiungibile accedendo al servizio "Domande di maternità e paternità" alla sezione "Le tue domande e pratiche" e consente di consultare:

nella sezione "Domande", le domande di congedo di paternità obbligatorio inoltrate

all'Istituto mediante i diversi canali telematici (*online*, *Contact Center* Multicanale). Se la domanda è nello stato "Trasmessa in sede", accedendo al dettaglio della stessa tramite la voce "Visualizza domanda" della colonna "Azioni", è possibile visualizzare le pratiche di congedo di paternità obbligatorio associate a tale domanda;
nella sezione "Pratiche", le pratiche di congedo di paternità obbligatorio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri (c.d. per allattamento), assegno di maternità dello Stato. Per ciascuna pratica è possibile visualizzare il dettaglio della stessa tramite il pulsante presente nella colonna "Azioni".

INPS, messaggio, 31/7/2025, n. 2409

1. NUOVE MISURE IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'INPS, con la circolare n. 121/2025, rende nota l'implementazione delle nuove disposizioni normative del D.L. 92/2025, convertito nella Legge 1° agosto 2025, n. 113, voluto per rinforzare l'occupazione e facilitare i processi di riconversione industriale, con particolare attenzione ai settori più vulnerabili rispetto alle crisi economiche e climatiche.
Si segnala, in particolare, quanto segue:
– le imprese nelle aree di crisi industriale complessa sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale per la CIGS per tutto il 2025;
– le realtà con almeno 1.000 dipendenti potranno accedere alla CIGS fino al 31 dicembre 2027, consentendo riduzioni orarie anche fino al 100%;
– è previsto un intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi nel 2025, destinato ad aziende con concrete prospettive di cessione e riassorbimento occupazionale;
– il settore moda beneficia di una proroga di 12 settimane per l'integrazione salariale, utilizzabile dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025, con possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS;
– per le emergenze climatiche è previsto l'accesso alla CIG per i settori edile, lapideo ed estrattivo, in caso di eventi atmosferici estremi nel periodo luglio-dicembre 2025, senza conteggio nei limiti di durata;
– per gli operai agricoli è prevista l'estensione della CISOA per intemperie stagionali, con accesso facilitato per lavoratori a tempo determinato.
La circolare illustra il quadro complessivo delle disposizioni unitamente alle relative istruzioni di natura operativa e contabile.

2. AUTOIMPIEGO E RESTO AL SUD

Definiti i criteri e le modalità attuative degli esoneri introdotti dagli artt. 17 e 18, D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024 grazie alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 193/2025 del D.M. Lavoro 11 luglio 2025, voluto per promuovere l'inclusione attiva e l'inserimento al lavoro con azioni a sostegno dell'avvio di iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali dei giovani in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
– essere in una condizione di marginalità, vulnerabilità sociale o discriminazione;
– essere inoccupati, inattivi o disoccupati;
– essere disoccupati GOL.
In particolare, oggetto del decreto è la definizione dei principi, criteri, termini e modalità per:
a) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione e di accompagnamento per l'avvio delle attività di cui all'art. 17, commi 1 e 2, e all'art. 18, comma 2, D.L. n. 60/2024;
b) la concessione, l'erogazione e il pagamento dei contributi di cui all'art. 17, comma 7, lett. a)-c), e all'art. 18, comma 7, lettere a)-c), D.L. n. 60/2024;
c) la concessione e l'erogazione delle agevolazioni reali di cui all'art. 17, comma 4, lett. b), e all'art. 18, comma 4, lett. b), D.L. n. 60/2024, consistenti in servizi di tutoring per la realizzazione delle iniziative finanziate;
d) la gestione delle revoche dei contributi di cui alla precedente lettera b).
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data, purché finalizzate all'avvio di attività:
– di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
– di impresa individuale regolarmente iscritta al Registro Imprese;
– di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al Registro Imprese (SNC, SAS, SRL, società cooperativa);
– libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti.
Gli incentivi sono concessi nei limiti del *de minimis*.
Possono richiedere i contributi per l'autoimpiego le iniziative con sede operativa nelle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Il contributo può essere richiesto come voucher pari al 100% dell'investimento da realizzare ed entro il limite di 30.000 euro per singola iniziativa (40.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico).

In via alternativa è possibile richiedere un contributo a fondo perduto: per i programmi di investimento di importo complessivo fino a 120.000 euro il contributo può essere concesso fino al 65% del programma di investimento ammesso, mentre per i programmi di investimento di importo superiore a 120.000 euro, e non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere concesso fino al 60% del programma di investimento ammesso.
Possono chiedere i contributi Resto al Sud le iniziative con sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il contributo può essere richiesto in forma di voucher pari al 100% dell'investimento da realizzare ed entro il limite di 40.000 euro per singola iniziativa economica (50.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico) oppure può essere richiesto un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali (75% per programmi di importo complessivo fino a 120.000 euro; 70% per programmi oltre 120.000 euro e non oltre 200.000 euro).
Ciascuna iniziativa agevolata beneficia del contributo concesso di servizi di tutoring del valore di euro 5.000 che concorre, sommato al contributo, a determinare l'importo complessivo dell'agevolazione ed è concesso nel rispetto del *de minimis*.

3. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

Con il Decreto Lavoro-Economia 11 luglio 2025, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, Legge n. 203/2024, è stata modificata la disciplina in materia di Fondi di solidarietà bilaterali. A seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 8, Legge n. 203/2024, si è reso necessario regolamentare il trasferimento delle risorse precedentemente accumulate presso il FIS dalle imprese appartenenti ai settori ora coperti da un Fondo bilaterale specifico.

In particolare, per ciascun Fondo di solidarietà bilaterale costituito successivamente al 1° maggio 2023 ai sensi dell'art. 26, commi da 1 a 7-*bis*, D.Lgs. n. 148/2015, il Decreto istitutivo del Fondo determina l'ammontare della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore interessato che deve essere trasferita dal FIS, di cui all'art. 29, D.Lgs. n. 148/2015, al bilancio del nuovo Fondo di solidarietà. Si ricorda che, prima della costituzione del Fondo, le imprese del settore interessato erano tenute a versare la contribuzione al FIS.

Per i Fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023, per i quali sia già stato emanato il Decreto istitutivo, la quota delle risorse da trasferire sarà indicata da appositi Decreti a seguito di certificazione dell'INPS.

I datori di lavoro del settore del nuovo Fondo hanno comunque l'obbligo di corrispondere al FIS la quota di contribuzione addizionale necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate dal medesimo.

4. LAVORO INTERMITTENTE

Con la circolare n. 15/2025, a seguito dell'abrogazione del R.D. n. 2657/1923, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sulle conseguenze in tema di disciplina del lavoro intermittente, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico.

Si è, infatti, posta la questione se sia implicitamente avvenuta la contestuale abrogazione del D.M. 23 ottobre 2004 che stabilisce che «*è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657*».

La circolare conferma quanto già ribadito, da ultimo, nella nota n. 1180 del 10 luglio 2025, cioè che il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto citato va considerato quale rinvio meramente materiale, con la conseguenza che il richiamo a tali disposizioni non è influenzato dalle successive vicende normative.

Il citato D.M. deve ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all'art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all'emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 81/2015.

Pertanto, le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso D.M. del 2004, sono ancora in vigore nonostante l'avvenuta abrogazione del relativo provvedimento normativo, il che consente l'utilizzabilità della tabella per la stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.

5. DECRETO ECONOMIA CONVERTITO – TEMPO DETERMINATO

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 184/2025 della L. n. 118/2025, di conversione del D.L. n. 95/2025 (c.d. Decreto Economia), sono state introdotte novità sulle causali da apporre al contratto a tempo determinato.
Infatti, il nuovo comma 6-*bis* dell'art. 14, D.L. n. 95/2025, ha previsto il differimento al 31 dicembre 2026 della disposizione secondo la quale il contratto a termine può avere durata superiore a 12 mesi, ma non oltre i 24, in assenza delle previsioni dei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, già oggetto di intervento da parte del D.L. n. 202/2024, che ne aveva prorogato la validità dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Sono state, altresì, confermate le altre novità in tema di incentivi alle lavoratrici madri e contributo per gli alloggi nel settore turismo.

6. RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con la circolare n. 83/2025 l'INPS ha fornito indicazioni sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 186, Legge n. 207/2024, che ha previsto, a decorrere dall'anno 2025 e per 36 mesi, una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi che hanno avviato l'attività e che si sono iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, comunicando che dall'8 agosto 2025 è possibile presentare la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale, accedendo al "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" e compilando il modulo "Riduzione 50% ART-COM 2025". Il portale consente anche di verificare l'esito dell'istanza.

L'accesso può essere effettuato al percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > sezione "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" > "Utilizza lo strumento", autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

Il possesso dei requisiti di legge, descritti nella circolare n. 83/2025, è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel modulo di presentazione della domanda, unitamente al non avere superato l'importo di aiuti concedibili indicati nel Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, TFUE, agli aiuti *de minimis*.

Si ricorda che la riduzione contributiva opera in maniera continuativa per 36 mesi e, nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell'attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma), non è necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.

7. TRACCIABILITÀ DELLE SPESE

La Legge n. 108/2025, di conversione del D.L. n. 84/2025, pubblicata nella G.U. n. 177/2025, ha confermato la modifica dell'art. 51, comma 5, TUIR, che prevede che, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e di noleggio con conducente), l'obbligo della tracciabilità delle spese medesime trova applicazione solo per le trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano. Perciò, ai fini della detassazione delle somme percepite a titolo di rimborso spese per trasferte fuori dall'Italia, non è richiesta la tracciabilità dei relativi pagamenti.

Ricordiamo che l'obbligo della tracciabilità delle spese impone che il pagamento sia effettuato con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari o circolari).

Sono stati confermati anche la modifica dell'art. 54, TUIR, sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo (quindi, anche in questo caso, l'obbligo della tracciabilità sussiste solo per le spese sostenute in Italia, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante automezzi pubblici non di linea), nonché gli interventi apportati alla deducibilità delle predette spese, anche ai fini Ires (artt. 54-*ter*, 54-*septies*, 95 e 109, TUIR).

8. CONGEDO PATERNITÀ MADRE INTENZIONALE

Con la sentenza n. 115, depositata in data 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-*bis*, D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Per «*madre intenzionale*» in una coppia omogenitoriale femminile deve intendersi la donna che non ha partorito. Alla «*madre biologica*» sono, invece, riconosciuti i diritti previsti per la tutela della maternità.

Di conseguenza, la lavoratrice dipendente che, nell'ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall'iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo), secondo i limiti temporali previsti e le indicazioni amministrative del paragrafo 2 della circolare INPS n. 122/2022. Così precisa l'Inps nel messaggio n. 2450/2025.

Pertanto, anche per la madre intenzionale la comunicazione di fruizione del congedo in oggetto deve essere fatta al proprio datore di lavoro, il quale provvede all'anticipazione dell'indennità per conto dell'Istituto. La domanda telematica di congedo dev'essere presentata direttamente all'INPS solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l'anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro. Le lavoratrici dipendenti di Pubbliche Amministrazioni devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, non avendo l'Istituto competenza per tali lavoratrici.

In caso di lavoratrice madre intenzionale, la stessa deve risultare genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.

Secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2.4 della circolare n. 122/2022, durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione, nonché la relativa contribuzione figurativa.

Gli effetti della pronuncia in esame decorrono dal 24 luglio 2025, pertanto, solo da tale data la madre intenzionale, lavoratrice dipendente, come sopra identificata, si astiene dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio.

9. TUTELA INAIL STUDENTI E PERSONALE SCUOLA

La Legge n. 109/2025, di conversione del D.L. n. 90/2025, recante «*Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute*», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177/2025, è entrata in vigore il 2 agosto e contiene l'art. 2-*ter*, che ha reso strutturale la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026.

L'obbligo di assicurazione comprende:

– il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

– gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

– gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

– il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

– gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

– gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

– gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

10. PRIVACY IN AMBITO LAVORATIVO

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la newsletter n. 537 del 1° agosto 2025, evidenzia quanto segue.

In merito a pratiche diffuse che, dopo le assenze per malattia, infortunio o ricovero, prevedono per i lavoratori un colloquio e un questionario per la valutazione, in collaborazione col medico competente, di eventuali iniziative a tutela della salute dei lavoratori conseguenti, le stesse devono rispettare il Regolamento UE (GDPR) e, in particolare, l'obbligo di un'informativa chiara e trasparente ai dipendenti e la presenza di una base giuridica per il trattamento dei dati.

Inoltre, il Garante informa di aver inviato una lettera a Confcommercio, segnalando che è sempre più diffuso l'uso dei sistemi di videosorveglianza negli esercizi commerciali non conformi alla normativa privacy, in particolare per l'assenza di cartelli informativi, l'uso di telecamere puntate su aree pubbliche o proprietà altrui, in alcuni casi registrazioni audio non autorizzate e conservazione delle immagini oltre i limiti di tempo consentiti, nonché l'uso di telecamere per controllare i dipendenti, in violazione delle garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori. Il Garante suggerisce come riferimento per il corretto dei sistemi di videosorveglianza le Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati e la pagina tematica dedicata disponibile sul proprio sito istituzionale.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 30 SETTEMBRE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 30 settembre 2025, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.
Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2025

31 AGOSTO (DOMENICA) --> LUNEDÌ 1

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare la denuncia UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di luglio 2025.
Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite internet.

INPS Gestione EX-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di luglio 2025, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.

INPS Gestione agricoli - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di luglio 2025.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.

Contributi FASI

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre luglio - settembre 2025.

Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.

Stampa Libro Unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di luglio 2025.

LUNEDÌ 15

Modello 730

CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 16 luglio al 31 agosto consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati e inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4; i datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 16 luglio al 31 agosto consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 e inviano all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730.

MARTEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate dai datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di agosto 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS gestione ex-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di agosto 2025 a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi operai agricoli

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre gennaio - marzo 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (agosto 2025).

MARTEDÌ 30

Modello 730

CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati e inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e

730-4; i datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 e inviano all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730.

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare la denuncia UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di agosto 2025.
Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite internet.

INPS Gestione EX-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di agosto 2025, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.

INPS Gestione agricoli - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di agosto 2025.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.

770 mensile

Invio telematico (facoltativo) all'Agenzia delle Entrate unitamente al Mod. F24 del prospetto delle ritenute operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025.

Stampa Libro Unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di agosto 2025.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.